

Cooperative e dintorni

La rivista dei professionisti della mutualità: coop, consorzi e mutue

La disciplina delle cooperative

Il regime dei consorzi cooperativi nei pubblici appalti

Romano Mosconi 2

Il “Piano Draghi”: quale ruolo per le imprese cooperative?

Giuseppe Capuano e Maria Antonietta Conte 7

Le cooperative sociali

Cosa cambia con la L. 104/2024 per le cooperative sociali

Marco Patanè 11

Mutualità di cooperativa sociale

Enrico Maria Lovaglio 17

Bandi pubblici per le cooperative

Iniziativa a favore di cooperative sociali per il cambiamento nelle aree socio-educative strategiche

Rosa Stefania Carparelli 22

La disciplina della revisione cooperativa

Vigilanza sulle società cooperative. Nuova direttiva ministeriale ai revisori – Parte prima

Sebastiano Patanè 25

La società cooperativa nel mondo

Le società cooperative in Bangladesh – Parte prima

Valerio Mosconi 33

Il regime dei consorzi cooperativi nei pubblici appalti

Romano Mosconi – economista e giurista d'impresa

È assai frequente che i consorzi cooperativi partecipino a bandi di gara per l'affidamento di appalti da parte di enti pubblici. Per questo, appare opportuno analizzare la tipologia di rapporti che si instaurano fra l'ente pubblico committente, il consorzio appaltatore e le cooperative consorziate affidatarie della realizzazione dell'appalto.

La procedura dell'avvalimento

È regola generale che un consorzio cooperativo partecipi ai bandi di gara per appalti pubblici, in nome proprio e per conto delle cooperative consorziate, utilizzando la procedura dell'avvalimento. Volendo approfondire l'argomento, è possibile rilevare che l'avvalimento è un istituto di derivazione comunitaria, che consente all'operatore economico (cooperativa affidataria, anche neocostituita-impresa ausiliata) che non possiede tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal bando di gara, di parteciparvi lo stesso, avvalendosi di un altro operatore economico in possesso di quei requisiti (consorzio-impresa ausiliaria), che li può derivare anche da un'altra cooperativa consorziata che ne è documentalmente in possesso. L'origine dell'istituto dell'avvalimento si rinviene nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che, con sentenze emesse negli anni '90, ha ritenuto di consentire a un'impresa facente parte di un gruppo, o di un consorzio, di partecipare a una gara utilizzando requisiti e capacità di una società controllata non partecipante alla gara stessa. In seguito, le Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE hanno disciplinato espressamente l'istituto e, in attuazione delle stesse, l'avvalimento è stato introdotto nel nostro ordinamento, dapprima con il D.Lgs. 163/2006, che lo ha disciplinato all'[articolo 49](#), in seguito con l'[articolo 89](#), D.Lgs. 50/2016, e, infine, con l'[articolo 104](#), D.Lgs. 36/2023 ("Codice degli appalti") dove viene qualificato come un vero e proprio contratto stipulato fra impresa ausiliaria e impresa ausiliata¹.

¹ L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico, che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta, a pena di nullità, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

La disciplina delle cooperative

La stazione appaltante verifica il soddisfacimento dei criteri di selezione da parte del soggetto ausiliario (consorzio) di cui l'ausiliata si avvale, imponendo al primo di sostituire i soggetti che non dovessero soddisfare tali criteri o per i quali sussistano motivi obbligatori di esclusione, anche nel corso dello svolgimento dell'appalto. È facile constatare, quindi, come, a fronte di evidenti inefficienze delle cooperative affidatarie e a seguito dei controlli del consorzio, sempre dovuti, continui e tempestivi, si deve procedere, tutte le volte che risulti necessario (ad esempio, per sopraggiunte irregolarità), alla revoca del servizio affidato nei confronti dell'impresa ausiliaria (cooperativa consorziata), al fine di non incorrere in sanzioni o ancora peggio nella revoca dell'appalto. La cooperativa consorziata in questione potrà essere sostituita da altra cooperativa consorziata, anche neocostituita, che risulti in regola. La revoca dell'affidamento in corso d'appalto, nei confronti della cooperativa consorziata non in regola, diventa un atto dovuto a tutela degli stessi interessi del committente. L'azione di revoca dell'affidamento e la sostituzione dell'impresa ausiliaria avviene, infatti, al fine della corretta continuazione dell'appalto e della tutela degli interessi pubblici sottintesi, all'appalto medesimo. Al comma 3, [articolo 104](#), D.Lgs. 36/2023, viene specificato che *"Si applicano le disposizioni in materia di subappalto"*, ma, nel caso specifico dei rapporti fra consorzio cooperativo e cooperative consorziate, l'[articolo 67](#), comma 4, D.Lgs. 36/2023, specifica che *"L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto"*. Tale disposizione ripete letteralmente il testo dell'[articolo 47](#), comma 2, D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'[articolo 1](#), comma 20, D.L. 32/2019, convertito dalla L. 55/2019.

La responsabilità solidale del committente e del consorzio appaltatore con la cooperativa consorziata, affidataria dell'esecuzione dell'appalto

Considerato quanto appena rilevato, potrebbe sembrare, venendo escluso il subappalto, che la responsabilità di eventuali danni causati dalla cooperativa consorziata, affidataria dell'attività di realizzazione dell'appalto o derivanti da difformità o irregolarità della stessa, possano rimanere esclusivamente a suo carico e che ciò possa causare solamente una sua esclusione dai lavori e una sua sostituzione con altra cooperativa consorziata. Nei fatti non si configura tale ipotesi, in quanto sussiste la previsione di altre norme che presiedono alla fattispecie in esame.

In primo luogo, occorre richiamare la norma dell'[articolo 2615](#), cod. civ., che, al comma 2, così dispone:

"Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote".

Si ha, quindi, fin dall'esame del codice civile, una norma che prevede una responsabilità solidale fra cooperativa consorziata e consorzio, coinvolgendo il fondo consortile che, nei consorzi costituiti sotto forma di società consortile cooperativa, coincide con il capitale sociale, se non addirittura con il patrimonio netto². Ulteriormente, il già citato [articolo 67](#), comma 4, D.Lgs. 36/2023, subito dopo aver escluso l'ipotesi del subappalto, specifica che rimane "ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante" del consorzio con la cooperativa affidataria, in particolar modo in caso di irregolarità fiscali e/o contributive della società affidataria.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 6208/2008

Sempre in tema di definizione della responsabilità solidale fra consorzio appaltatore e cooperativa consorziata affidataria era già intervenuta la Corte di Cassazione civile con la sentenza n. 6208/2008 che, giudicando riguardo la citata responsabilità solidale del consorzio, aveva addirittura creato anche un collegamento con l'ente pubblico appaltante, a tutela dei lavoratori, soci e non soci della cooperativa affidataria. La sentenza prende origine dal ricorso presentato anche nei confronti del consorzio, e dell'ente pubblico appaltante, da un dipendente di una ditta consorziata, al fine di ottenere le retribuzioni non percepite da quest'ultima.

A fronte di tale ricorso la Suprema Corte ha così dedotto:

"La prevista ammissione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici dei consorzi non qualifica di per sé la natura del rapporto intercorrente, ad appalto aggiudicato, tra il consorzio e impresa artigiana consorziata assegnataria dei lavori appaltati;

- la Corte territoriale ha avuto ben presente che il Consorzio era una persona giuridica distinta dai singoli soci consorziati, costituiti a loro volta da imprese artigiane individuali;

- è pacifico in punto di fatto che il Consorzio ricorrente ha sottoscritto il contratto di appalto con il Comune di e che l'impresa artigiana consorziata di è stata assegnataria dei relativi lavori;

- l'aggiudicazione dei lavori da parte del Consorzio e l'assegnazione all'impresa consorziata costituisce effettivamente una forma di sub-derivazione del contratto d'appalto;

- la legittimazione passiva del Consorzio è stata ritenuta sulla base della qualificazione del negozio di assegnazione in termini di sub-appalto e sulla conseguente applicabilità alla fattispecie dell'art. 1676 c.c. .

Ne consegue che il preteso vizio di violazione di legge si risolve nella dedotta contrarietà tra la ricordata qualificazione giuridica in termini di sub-appalto del rapporto intercorso tra il Consorzio e l'impresa consorziata assegnataria e il disposto del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 141, comma 4, prima parte, (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni), secondo cui l'affidamento dei

² È risaputo che, a protezione del capitale sociale, anche nelle cooperative intervengono le riserve, anche se indivisibili (ndA).

lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Osserva al riguardo la Corte che la disposizione in parola deve essere letta e interpretata avendo riguardo, anzitutto, al contesto normativo in cui è inserita, ossia ad un regolamento emanato in forza di una legge quadro che delegava il Governo a regolamentare la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze (L. n. 109 del 1994, art. 3, comma 1) e, più nello specifico, per quanto qui particolarmente rileva, a definire:

1) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all' art. 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti di concessioni di lavori pubblici; ...

2) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi della L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, comma 3, come sostituito dall'art. 14, comma 1, della presente legge (art. 3, comma 6, legge ult. cit.);

dunque, certamente, non a fornire la qualificazione giuridica di determinati atti negoziali.

Sulla base di tali premesse e tenuto conto delle disposizioni che precedono la disposizione che se ne occupa, ..., deve ritenersi, secondo un'interpretazione sistematica, che intenzione del legislatore non è stata quella di fornire una sorta di qualificazione in negativo della natura giuridica del negozio di affidamento dei lavori da parte dei consorzi ai propri consorziati, ma, piuttosto, quella, in considerazione della peculiare qualità dei soggetti aggiudicatari contemplati, di escludere che a tale affidamento fossero applicabili le disposizioni precedentemente dettate per le ipotesi di ricorso al sub-appalto.

Il che non impedisce dunque di qualificare il negozio di affidamento in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto (e, dunque, di sub-appalto) per ciò che concerne la speciale tutela prevista dall'art. 1676 c.c.³, a favore dei lavoratori dipendenti ...".

³ L'articolo 1676, cod. civ., recita come segue: "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda" (ai sensi della Cassazione n. 10439/2012, la disposizione in questione si applica anche al subappalto di lavori pubblici).

Quanto disposto dalla Suprema Corte è di una chiarezza esemplare ed esplicita, una volta di più, la responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti nella catena degli appalti pubblici verso chiunque si ritrovi danneggiato dall'attività impropria e non corretta, finanche dell'impresa consorziata affidataria, ultimo anello della catena che si crea nello svolgimento dell'attività appaltata. Tale responsabilità, nei fatti, riflette le sue conseguenze riguardo ogni ipotesi di danno si possa realizzare, in particolar modo nei casi in cui i soggetti committenti pubblici, sottraendosi ai loro obblighi di pagamento di quanto pattuito per gli appalti sottoscritti, ritardandoli anche in modo significativo, possano aver creato i presupposti dei mancati versamenti di imposte e contributi da parte delle cooperative consorziate affidatarie.

La responsabilità solidale del consorzio in tema di infrazioni tributarie

Continuando in tema di responsabilità solidale fra consorzio appaltatore e cooperativa affidataria, e tenendo conto di quanto sviluppato nei paragrafi che precedono, si deve ricordare che per le obbligazioni tributarie vige il D.L. 223/2006, il cui [articolo 35](#), inserito nel Titolo primo tra le misure in materia di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, introduce, ai commi da 28 a 34, un particolareggiato meccanismo con la principale finalità di estendere la responsabilità solidale dell'appaltatore anche ai debiti di natura fiscale maturati dalla cooperativa affidataria. La previsione di una sanzione che interviene in seguito al mancato rispetto del requisito, da accertare preventivamente, della regolarità fiscale e contributiva posto a carico dell'appaltatore, assume un ruolo centrale nel sistema di responsabilizzazione dell'impresa. Infatti, l'ambito applicativo di tale normativa si estende a tutte le attività immediatamente percepibili come rilevanti ai fini Iva, realizzate anche in regime agevolativo o di esenzione, in base a specifiche previsioni contenute nel D.P.R. 633/1972, e include anche i contratti conclusi dai soggetti pubblici e, in ogni caso, conclusi dai soggetti passivi dell'Ires di cui agli articoli [73](#) e [74](#), Tuir. La norma in parola è stata emanata, quindi, con l'esplicita finalità di coinvolgere in termini generali il committente nel controllo della regolarità fiscale e della regolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti degli appaltatori e dei soggetti affidatari, rappresentando un ulteriore elemento del quadro disciplinante il principio della responsabilità solidale. Le disposizioni contengono, infatti, previsioni significative in materia di versamenti Iva e ritenute sulle imposte dirette, che incidono direttamente sul rapporto tra appaltatore/subappaltatore e sulla relazione tra committente/appaltatore rispetto ai contratti di appalto e subappalto/affidamento di opere, forniture e servizi, per cui l'appaltante e, a seguire, l'appaltatore sono tenuti a pagare il corrispettivo dovuto ai propri soggetti affidatari solo dopo aver verificato che questi ultimi abbiano posto in essere, nei confronti dei propri dipendenti, tutta la serie di adempimenti imposti dalla legge.

Il “Piano Draghi”: quale ruolo per le imprese cooperative?

Giuseppe Capuano – economista

Maria Antonietta Conte – esperta del sistema cooperativistico

Il 9 settembre 2024, a Bruxelles, è stato presentato da Mario Draghi lo studio della Commissione UE dal titolo “Il futuro della competitività europea”, che indica scenari e strategie per colmare le distanze (crescita, innovazione, produttività, etc.) esistenti tra l’Europa e i principali operatori mondiali, in particolare nei confronti di Usa e Cina. Si tratta di un’analisi molto accurata della situazione, con l’indicazione dei divari nell’innovazione, negli alti costi energetici, dell’inverno demografico, dei problemi finanziari, etc., e, più in generale, nelle dipendenze esterne. In questo contesto diversificato si posizionano le imprese cooperative che sono 110.445 (di cui 23.758 cooperative sociali) e rappresentano il 2,5% delle imprese italiane, con un ruolo non solo economico ma anche sociale.

Il futuro della competitività europea

Il 9 settembre 2024, a Bruxelles, è stato presentato da Mario Draghi lo studio della Commissione UE dal titolo “Il futuro della competitività europea”, che indica scenari e strategie per colmare le distanze (crescita, innovazione, produttività, etc.) esistenti tra l’Europa e i principali operatori mondiali, in particolare nei confronti di Usa e Cina. Lo studio presentato mette in evidenza anche la tipicità delle imprese europee, e, in particolare, di quelle italiane, che presentano una dimensione medio-piccola rispetto alle sfide che dovranno affrontare nei prossimi anni. Nello specifico, uno dei passaggi più interessanti dello studio è quando si evidenzia che:

“la mancanza di un vero Mercato unico impedisce inoltre a un numero sufficiente di aziende - nell’economia in generale - di raggiungere dimensioni sufficienti per accelerare l’adozione di tecnologie avanzate”.

Si evidenzia, poi, che sono molte le barriere che portano le imprese europee a “rimanere piccole” e a non sfruttare le opportunità del mercato unico. Tra queste, lo studio evidenzia la presenza di ingenti costi legati all’adesione a normative nazionali eterogenee, alla conformità fiscale e alla conformità alle normative che si applicano una volta che le aziende raggiungono una determinata dimensione. Ad esempio, rispetto agli Stati Uniti, in proporzione, l’Unione Europea ha meno pmi e più microimprese e meno grandi imprese.

Esiste, inoltre, uno stretto legame tra le dimensioni delle aziende e l'adozione delle tecnologie. I dati degli Stati Uniti mostrano che l'adozione aumenta con le dimensioni dell'azienda per tutte le tecnologie avanzate. Infatti, mentre nel 2023 il 30% delle grandi imprese dell'Unione Europea aveva già adottato l'intelligenza artificiale (AI) solo il 7% delle pmi ha fatto lo stesso. Le dimensioni, secondo lo studio, favoriscono l'adozione delle tecnologie, perché le aziende più grandi possono distribuire gli elevati costi fissi degli investimenti nell'AI su un fatturato maggiore, possono contare su una dirigenza più qualificata per apportare i necessari cambiamenti organizzativi e possono impiegare l'AI in modo più produttivo grazie al possesso di quantità di dati molto più ampie. Un mercato unico frammentato pone, infatti, le imprese dell'Unione Europea in una posizione di svantaggio, in termini di velocità di adozione e diffusione delle nuove applicazioni di AI e, più in generale, di nuove tecnologie.

I riferimenti possibili dello studio alla situazione italiana

Quanto descritto risulta essere un problema strutturale per l'Unione Europea e, in particolare, per l'Italia e rappresenta un punto di partenza se si vuole seriamente affrontare il problema dei divari esistenti e individuare strategie credibili, che abbiano una buona possibilità di conseguire gli obiettivi indicati nello studio, grazie anche al supporto delle nostre piccole imprese e imprese cooperative.

Spesso sfugge anche agli osservatori più attenti l'entità dell'"*Universo delle MicroPMI*" (dal titolo di un documento del Senato della Repubblica del luglio 2024) e delle imprese cooperative, e dell'importanza che esso ha nel garantire il buon funzionamento dell'economia italiana ed europea, nonché le sue possibilità di crescita e il suo apporto al fine di rendere concreti gli effetti reali del piano d'investimenti, pari a circa 800 miliardi di euro all'anno (4-4,5% del Pil europeo) proposto nello studio considerato.

Se non si terrà conto di questo aspetto non banale, e senza prevedere "*reti di trasmissione*" tra il nucleo centrale, rappresentato dalle grandi imprese europee, che potenzialmente saranno le protagoniste dell'attuazione di una simile strategia, e l'"*universo*" di micro e piccole imprese *profit* e cooperative, lo studio elaborato dall'Unione Europea avrà sicuramente minori possibilità di riuscita e comunque minori effetti sull'economia reale e sulla riduzione dei divari esistenti.

È opportuno ricordare al riguardo alcuni dati, per sottolineare l'importanza che l'"*universo microPMI*" (cooperative comprese) dovrebbe avere nella concreta attuazione delle proposte formulate.

Circa 2 posti di lavoro su 3 nella Unione Europea a 27 e 1/3 del valore aggiunto sono oggi attribuibili alle "*MicroPMI*" *extra* agricole. Questa imprenditorialità diffusa, elemento fondamentale per la competitività europea (e italiana) nel mondo, costituisce un universo complesso e con specificità nazionali molto importanti, ma è spesso poco conosciuta in profondità e in tutte le sue articolazioni.

La disciplina delle cooperative

Nel 2022, l'Unione Europea a 27 contava circa 41 milioni di imprese, di cui 32 milioni erano imprese *extra* agricole. A loro volta, le microimprese (meno di 10 addetti) e le piccole imprese (meno di 50 addetti) *extra* agricole rappresentavano il 99% del totale: si tratta, così, di 31,7 milioni di imprese, che occupano quasi la metà di tutti i dipendenti impiegati nell'Unione Europea (il 49% di 78,8 milioni di addetti) e hanno un fatturato di 12,2 mila miliardi di euro pari al 32% del totale. Le medie imprese (meno di 250 addetti) rappresentano una piccola quota, lo 0,8%, (247.000 aziende), e impiegano il 15% degli addetti (24,6 milioni di dipendenti). Queste società hanno registrato circa 1/5 del fatturato netto totale (6,8 mila miliardi di euro). Infine, le grandi imprese (oltre i 250 addetti) sono 52.704 in tutta l'Unione Europea, circa lo 0,2% del totale, e occupano più di 1/3 della forza lavoro (56,5 milioni di persone, il 35%), generando la metà del fatturato netto (19,2 mila miliardi di euro).

In questo quadro europeo, le "MicroPMI" italiane hanno un ruolo molto rilevante per numerosità di imprese, addetti, esportazioni e peso nella formazione del Pil (circa il 50% del totale nazionale). Secondo i dati Istat 2022, in Italia è localizzato il 14,6% delle aziende *extra*-agricole dell'Unione Europea. Si tratta di 4.665.423 aziende che, fuori dall'agricoltura, danno lavoro a 18.217.609 persone (circa l'11% del totale UE). Un "universo MicroPMI" che, anche se non è un corpo omogeneo, pur tuttavia è un "organismo vitale" molto complesso e differenziato per dimensione, settori, genere e territori, come ampiamente evidenziato nel documento del Senato della Repubblica del luglio scorso citato in precedenza.

La posizione e la funzione delle cooperative Italiane

In questo contesto diversificato, si posizionano le imprese cooperative, che sono 110.445 (di cui 23.758 cooperative sociali) e rappresentano il 2,5% delle imprese italiane, con un ruolo non solo economico ma anche sociale.

Sono imprese ad alta intensità di lavoro, perché maggiormente presenti in settori ad alta intensità di lavoro come l'edilizia, e costituiscono un "fattore a-ciclico" in termini occupazionali. Tendono, infatti, a preservare maggiormente la manodopera nei momenti di crisi, anche perché meno soggette alla volatilità dei mercati, essendo poco internazionalizzate e maggiormente concentrate sul mercato interno, lavorano, infatti, in settori come le costruzioni, il commercio e i servizi alle persone. Le peculiarità delle cooperative gli consentono, quindi, di essere più resilienti in momenti di ciclo economico sfavorevole in quanto meno esposte, rispetto alle imprese *profit*, alla concorrenza internazionale, come ad esempio è accaduto durante il periodo pandemico.

Il valore economico fornito dalle cooperative potrebbe addirittura essere sottostimato. Considerando solo le componenti strettamente economiche e quantitative non si tiene conto, infatti, dei cosiddetti valori intangibili, quali l'apporto sociale, culturale e al benessere della persona, oltre a generare delle relazioni formali e informali che oggi, nell'era digitale, hanno un valore sempre crescente.

Da un punto di vista settoriale, le cooperative sono però molto polverizzate, in quanto non c'è un settore merceologico prevalente ma ricoprono un vasto ventaglio di attività, tra le quali spiccano le costruzioni (15,8% del totale cooperative) e l'agricoltura (12,6%). Seguono, a distanza, la sanità e l'assistenza sociale (10,6%), il settore manifatturiero (6,7%) e il commercio (6,6%). Sono tutti settori che portano le cooperative ad avere un maggiore peso sull'occupazione rispetto alle normali imprese (il 7% contro circa il 2,5% dell'occupazione totale).

Proprio il 6,7% delle imprese cooperative che operano nel manifatturiero rappresentano circa 7.400 unità e, insieme alle altre imprese del comparto manifatturiero italiano, potrebbero essere interessate direttamente o indirettamente alle sollecitazioni d'investimento previste dallo studio UE.

La necessità di una diversa organizzazione del sistema cooperativo

Occorrerà, però, organizzarsi in rete al fine di superare quelle barriere all'entrata nei mercati, fare più formazione del personale e individuare elevate professionalità tecniche da inserire nell'organizzazione imprenditoriale, per essere al passo con le innovazioni sempre più numerose introdotte sul mercato e, infine, ridurre il divario tecnologico che spesso le nostre cooperative hanno con il resto delle imprese.

A tal proposito l'Ocse, in uno studio presentato lo scorso anno sul mondo delle cooperative, poneva, tra gli altri, la necessità di *"Ideare politiche mirate per rendere le cooperative più resilienti e produttive"*, articolando la proposta nei seguenti punti:

- stimolare la crescita dimensionale delle cooperative per aumentare la produttività, con attenzione particolare alle regioni meno sviluppate, dove sono in proporzione più numerose ma mediamente più piccole;
- valutare la (re)introduzione di *"consorzi di scopo"* tra cooperative (e altre imprese), come valida alternativa alla crescita dimensionale a livello aziendale, quando questa non può essere perseguita (aree chiave: internazionalizzazione e digitalizzazione);
- assicurarsi che le cooperative sfruttino al meglio la gamma di incentivi che compongono il piano nazionale per la digitalizzazione delle imprese italiane (Transizione 4.0) e 5.0 (ndA);
- rimuovere gli ostacoli alla digitalizzazione (costi, carenze di competenze, capacità di assorbimento e infrastrutture digitali), con *focus* sulle tecnologie digitali avanzate;

Una sfida tecnologica che interessa tutto il nostro sistema imprenditoriale di piccola impresa, all'interno del quale il sistema cooperativo ha un ruolo importante. Altrimenti i divari non si ridurranno, anzi, aumenteranno con effetti devastanti in termini di crescita e occupazione.

Cooperative e dintorni n. 77/2024

Cosa cambia con la L. 104/2024 per le cooperative sociali

Marco Patanè – revisore ed esperto in cooperative

Con l'entrata in vigore della L. 104/2024, recante "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore", il 3% degli utili netti annuali diventa una quota obbligatoria da destinare a fondi per la promozione e lo sviluppo del settore sociale. Un passo verso una maggiore uniformità e chiarezza normativa, oltreché un'opportunità per le associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Terzo Settore e politiche sociali: le novità introdotte dalla norma

Il 19 luglio 2024 è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 168, la L. 104/2024 che si inserisce nel quadro delle misure sul lavoro approvate dal Governo lo scorso anno e che apporta sostanziali modifiche, tanto per le politiche di impatto sociale, quanto per la regolamentazione stessa degli enti del Terzo settore e, conseguentemente, delle cooperative sociali, che vi sono ricomprese in quanto imprese sociali "ex lege".

Tale disposizione normativa, entrata in vigore il 3 agosto 2024, si caratterizza per la particolare attenzione ai minori in situazioni di fragilità: ad esempio, una delle innovazioni più significative riguarda l'estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali. Finora, tale possibilità era prevista solo per i Comuni: ora, grazie alle risorse del Fondo per la lotta alla povertà¹, anche le forme associative comunali potranno accedere a questa opportunità, facilitando l'ampliamento del personale nei servizi sociali.

Di rilievo, inoltre, l'istituzione del tavolo nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali², con il compito di monitorare e analizzare gli interventi di integrazione dei minori fuori

¹ Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (detto anche "Fondo povertà") è stato istituito dalla Legge di Bilancio 2016, inizialmente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, destinata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura denominata SIA (Sostegno per l'inclusione attiva), poi sostituita dal REI (Reddito di inclusione).

² Ai sensi dell'articolo 2, L. 104/2024, il tavolo è composto dal Ministro del lavoro in funzione di presidente e dai rappresentanti del Ministero della giustizia, salute e interno; da un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e da uno del dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del CdM. Inoltre, partecipano i componenti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, dall'Anci, dall'Istat, dal commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, quello degli psicologi e del Consiglio nazionale forense; infine, 3 esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, 1 rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, 1 rappresentante dei coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali, e 8 rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia.

famiglia, dei minori affidati e dei neomaggiorenni ancora sotto la tutela amministrativa. A ciò si aggiunge l'introduzione di una giornata nazionale per l'ascolto dei minori, fissata per il 9 aprile di ogni anno. In questa occasione, le istituzioni pubbliche saranno invitate a organizzare iniziative nelle scuole e campagne di sensibilizzazione, con l'obiettivo di promuovere maggiore attenzione alle necessità dei più giovani.

La legge, inoltre, introduce una serie di semplificazioni e modifiche al Codice degli enti del Terzo settore³, che coinvolgono una serie di aspetti differenti. Tra le novità più importanti, c'è l'aumento della soglia entro cui gli enti non commerciali possono redigere il rendiconto per cassa, anziché il bilancio di competenza. Questa modifica semplifica il lavoro di molte organizzazioni più piccole, rendendo meno gravosi gli obblighi contabili. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di indicare in modo aggregato le entrate e le uscite per gli enti che non superano i 60.000 euro di ricavi annui. Anche la partecipazione alle assemblee diventa più flessibile, permettendo agli associati di prendere parte alle riunioni presenziando da remoto. La norma prevede, altresì, un aumento delle soglie oltre le quali è obbligatorio ricorrere a revisori contabili od organi di controllo, oltre all'innalzamento dal 5% al 20% del rapporto massimo tra il numero dei lavoratori impiegati e il numero degli associati, misure che certamente consentono di avere maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane e finanziarie.

Viene, poi, sancito il mantenimento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore⁴ per le reti associative, anche se per 1 solo anno non rispettano il numero minimo di associati, e l'ampliamento dei casi in cui la perdita della qualifica di Onlus non comporta lo scioglimento dell'ente. Si estingue invece la Fondazione Italia Sociale⁵, mentre si semplificano altri aspetti della normativa fiscale per gli Ets, come l'esenzione dalla responsabilità solidale per le imposte su successioni e donazioni e la dispensa dagli obblighi di inventario e di apposizione dei sigilli sui beni ereditari.

L'obbligo del 3% e la specificità dei Fondi

Con le modifiche al D.Lgs. 112/2017, a norma dell'[articolo 5](#), L. 104/2024, il Legislatore ha stabilito l'obbligo⁶ di destinare il 3% degli utili netti annuali ai fondi per lo sviluppo e la promozione del settore sociale, chiarendo, tra le altre cose, che non è più consentito destinarne una quota inferiore. Va detto, peraltro, che tale obbligo si inserisce in un quadro di continuità con quanto disposto dall'[articolo 11](#),

³ D.Lgs. 117/2017.

⁴ Il "RUNTS" è il registro telematico, attivo dal 24 novembre 2021 e istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che raccoglie e pubblica informazioni relative a tutti gli Ets, gestito su base territoriale dall'ufficio statale, dagli uffici regionali e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

⁵ Istituita dall'articolo 10, L. 106/2016, al fine di sostenere, attraverso l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, ma di fatto mai divenuta operativa.

⁶ Non più la "possibilità", come in precedenza previsto.

L. 59/1992⁷, che già prevedeva l'obbligo per le cooperative di destinare una parte dei loro utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

L'impresa sociale, soggetto destinatario della modifica al D.Lgs. 112/2017, è di fatto un ente privato che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa definita "di interesse generale", senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: si tratta di una qualifica giuridica, che può essere ottenuta da associazioni, fondazioni e società, e che è automatica per le cooperative sociali. Finora, una delle principali destinazioni del versamento del 3% degli utili delle imprese sociali era la Fondazione Italia Sociale; tuttavia, a partire dal 2 ottobre 2024⁸, le imprese sociali potranno operare il relativo adempimento solamente nei confronti dei Fondi costituiti dalle associazioni di cui all'[articolo 15](#), comma 3, D.Lgs. 112/2017, e le somme versate potranno essere destinate esclusivamente alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali.

Ai sensi dell'[articolo 16](#), D.Lgs. 112/2017, infatti:

"1. Le imprese sociali destinano il tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni ...specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante".

Per le cooperative sociali e le altre cooperative, che sono imprese sociali, resta invece l'obbligo della contribuzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dal comma 4, [articolo 11](#), L. 59/1992.

Rispetto alla specificità dei Fondi mutualistici, costituiti dalle associazioni di cui all'[articolo 3](#), D.Lgs. 220/2002, rileva, dunque, la destinazione delle somme utilizzate dagli stessi. Va detto che, al momento, le centrali cooperative⁹ non hanno ancora provveduto alla costituzione dei Fondi previsti dalla normativa sulle imprese sociali.

⁷ La L. 59/1992, denominata "Nuove norme in materia di società cooperative", è la norma che sancisce la nascita dei Fondi mutualistici, la cui disciplina, avvenuta con successivi DD.MM., è l'esempio di come il movimento cooperativo possa autoalimentarsi. Sul punto, si veda M. Patané, "I fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione: una storia di mutualità" in Cooperative e dintorni n. 64/2023.

⁸ La L. 104/2024, entrata in vigore il 3 agosto 2024, ha operato con l'articolo 6 l'abrogazione dell'articolo 10, L. 106/2016, che istituiva la Fondazione Italia Sociale, prevedendo l'estinzione e la liquidazione della stessa entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma abrogativa, appunto il 2 ottobre 2024.

⁹ Anche quelle che hanno al proprio interno più di 1.000 imprese sociali, così come previsto per le "associazioni" di cui al D.Lgs. 112/2017.

Il ruolo del Ministero del lavoro

È di tutta evidenza come la normativa per le imprese sociali e quella delle società cooperative possiedano dei punti di contatto e, in qualche caso, di sovrapposizione. Tuttavia, nel caso delle imprese sociali non in forma cooperativa, la P.A. di riferimento è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è anche, come si vedrà più avanti, il soggetto titolare della vigilanza.

Le centrali cooperative e la vigilanza sulle imprese sociali

Così come accade per le società cooperative, anche le imprese sociali sono soggette a controllo ministeriale. È dunque previsto che il citato obbligo di destinazione del 3% degli utili venga verificato da uno specifico sistema di controllo che coinvolge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, formalizzato con D.M. 29 marzo 2022¹⁰. Tale attività di vigilanza, al momento non ancora avviata, è strutturata con caratteristiche simili a quella prevista dal D.Lgs. 220/2002, e si articola in controlli ordinari, che possono anche essere svolti, per conto del Ministero, dalle associazioni di cui all'[articolo 15](#), comma 3, D.Lgs. 112/2017, e ispezioni straordinarie, di esclusiva competenza dell'ispettorato ministeriale.

È opportuno ricordare che, per le cooperative imprese sociali, vale la specifica normativa di riferimento, ritenendosi così assolto l'obbligo del controllo attraverso l'attività revisionale cooperativa.

L'[articolo 1](#), comma 6, D.M. 29 marzo 2022, è del resto molto chiaro sul punto:

"La vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa rimane attribuita al Ministero dello sviluppo economico¹¹, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini ivi previsti, nonché delle norme stabilite dal decreto del Ministero medesimo di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017".

I modelli di verbale dei controlli ordinari e delle ispezioni straordinarie nei confronti delle imprese sociali¹², approvati con Decreto¹³ del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio 2023, sono 4: 3 legati rispettivamente al controllo ordinario, all'accertamento di mancato controllo e all'ispezione straordinaria, mentre l'ultimo alla diffida intimata all'impresa.

Anche le associazioni incaricate della vigilanza delle imprese sociali, così come le centrali cooperative, sono soggette esse stesse al controllo ministeriale.

¹⁰ Trattasi del D.M. 54/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante: "Definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché del contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico e l'individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

¹¹ Ministero a cui era in capo la vigilanza cooperativa precedentemente al Mimit.

¹² Come chiarito, ci si riferisce a quelle non costituite in forma di società cooperativa.

¹³ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2023.

Al riguardo, l'[articolo 6](#), D.M. 54/2022, dispone:

- “1. Le associazioni di cui all'art. 5, a cura dei rispettivi rappresentanti legali, trasmettono al Ministero le variazioni all'atto costitutivo o allo statuto o all'eventuale regolamento interno, nonché quelle concernenti i titolari di cariche sociali e gli altri soggetti autorizzati a rappresentare l'Associazione, entro trenta giorni dal verificarsi di tali variazioni.*
- 2. Le associazioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.*
- 3. Il Ministero revoca il riconoscimento alle associazioni che abbiano perduto i requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto o che, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'art. 22, non siano in grado di espletare efficacemente i controlli sulle imprese sociali aderenti.*
- 4. Il Ministero revoca l'autorizzazione alle associazioni di cui all'art. 5, comma 3 che, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'art. 22, non siano in grado di espletare efficacemente i controlli sulle imprese sociali aderenti”.*

Ai fini dell'effettuazione dei controlli ordinari e delle ispezioni straordinarie, il Decreto ha istituito, presso il Ministero, il c.d. “*Elenco dei controllori*”, che raccoglierà gli incaricati dell'effettuazione dei controlli e delle ispezioni. In tale elenco, diviso in sezioni distinte, saranno indicati rispettivamente:

- a) i controllori dipendenti dell'Ispettorato;
- b) i controllori delle altre Amministrazioni con le quali sono stati sottoscritti accordi o protocolli d'intesa;
- c) coloro che prestano l'attività per conto delle associazioni di cui all'[articolo 1](#), comma 5, D.M. 54/2022¹⁴.

Di particolare interesse è l'oggetto del controllo che, in analogia a quanto previsto per le revisioni cooperative, si concentra sui principali aspetti che caratterizzano le imprese sociali.

Recita l'[articolo 12](#), D.M. 54/2022:

“Il controllo ordinario è finalizzato ad accertare il rispetto da parte dell'impresa sociale delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 2017, anche attraverso la verifica: della gestione amministrativo-contabile; dell'effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali; dell'effettivo svolgimento in via principale e in forma di impresa di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1 o del sussistere delle condizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5; del rispetto dei limiti e delle condizioni concernenti il principio dell'assenza dello scopo di lucro, ai sensi dell'art. 3; dell'osservanza di quanto previsto dagli articoli 4, 7, 9 e 10; del rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti interessati al governo dell'impresa.

¹⁴ Si veda articolo 7, commi 1 e 2, D.M. 54/2022.

2. Il controllore incaricato può fornire all'organo di amministrazione dell'impresa raccomandazioni riguardanti la gestione, i livelli di partecipazione e democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci, dei lavoratori e degli altri soggetti interessati al governo dell'impresa sociale”.

È chiaro, stanti le descritte aderenze fra la normativa delle imprese sociali e quella delle società cooperative, e altresì considerato che le cooperative sociali iscritte alle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo sono, di fatto, tutte imprese sociali, che uno dei temi di maggiore attualità per le centrali cooperative è quello della titolarità dell'attività di controllo ex D.M. 54/2022. Su questo tema, il confronto fra associazioni di rappresentanza cooperativa e Ministero del lavoro è solo all'inizio, in attesa che l'attività ispettiva prenda definitivamente il via.

Seminario di specializzazione di mezza giornata

Tutto quesiti nuovo concordato preventivo biennale: a tu per tu con gli esperti

Con l'approssimarsi del termine ultimo per aderire al nuovo concordato preventivo biennale, visti i numerosi dubbi e le incertezze interpretative ancora presenti su diversi aspetti della normativa, nel webinar si affrontano le questioni più critiche anche dopo la circolare dell'Agenzia delle entrate.

Dopo l'approfondimento dei relatori sugli argomenti previsti verrà dedicata una intera sessione conclusiva alla risposta dei quesiti nel frattempo intervenuti.

in diretta web il 18 ottobre >

 **Euroconference**
Centro Studi Tributari

Mutualità di cooperativa sociale

Enrico Maria Lovaglio – revisore di enti cooperativi e società di mutuo soccorso

La previsione codicistica di “procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci”¹ non esonera le cooperative sociali dall’obbligo d’istituire con i soci cooperatori gli scambi mutualistici previsti dalla disciplina vigente². Per altro verso, la pluralità degli interventi d’interesse generale e d’utilità sociale, ulteriormente previsti dalla disciplina d’impresa sociale³, può contribuire a intensificare l’intervento orientato all’inclusione dei beneficianti, con l’istituzione di rapporti associativi che, implicanti lo scambio mutualistico⁴, ne legittimano la partecipazione attiva e democratica alla gestione societaria⁵.

Le cooperative sociali

La L. 381/1991 attribuisce alle “cooperative sociali e ai loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381” lo scopo mutualistico di perseguire l’interesse generale della comunità, a beneficio della quale contribuiscono a favorire la promozione umana, nonché l’integrazione sociale dei cittadini.

Tale risultato può verificarsi in 2 modi: sia tramite erogazione di servizi sociali, sociosanitari, sanitari ed educativi⁶, sia, in forma alternativa, tramite gestione di attività diverse, in ambito agricolo, industriale, commerciale e di servizio, purché connaturate al fine mutualistico prevalente di procurare occasioni di lavoro stabili⁷ a persone “svantaggiate”⁸. Può, nondimeno, verificarsi l’ipotesi della cooperativa sociale che, contemporaneamente, effettua entrambe le tipologie di attività appena citate, purché ne sia obbligatoriamente garantito il richiesto collegamento funzionale⁹.

Nondimeno, l’esigenza di governare la pluralità delle situazioni di bisogno sociale, non disposte in precedenza dal Legislatore, nei contesti economici, politici e sociali, di emanazione della L.

¹ Articolo 2520, comma 2, cod. civ..

² “Assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori” (L. 366/2001, articolo 5, comma 1, lettera a)).

³ “Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività” (D.Lgs. 112/2017, articolo 1, comma 1).

⁴ Articoli 2512 e 2513, cod. civ..

⁵ Con le implicazioni del caso, in termini di diritti, doveri e obblighi codicistici, anche in capo alla cooperativa di adesione.

⁶ E. M. Lovaglio, “I servizi sanitari e sociosanitari di cooperativa sociale di “tipo A””, in Cooperative e dintorni, n. 74.

⁷ E. M. Lovaglio, “Servizi educativi di cooperativa sociale di “tipo A””, in Cooperative e dintorni, n. 72.

⁸ In pratica, la cooperativa sociale non riesce, generalmente, a effettuare materialmente l’attività d’interesse generale, senza manodopera professionale, normodotata o svantaggiata.

⁹ Ministero del lavoro, circolare n. 153/1996.

381/1991, ha comportato più di recente una *“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”*, che amplia il perimetro tradizionale di *“attività d’interesse generale”*¹⁰ della cooperativa sociale. In pratica, la cooperativa sociale, legittimata ad assumere *“ope legis”* lo *“status”* d’impresa sociale, accresce la propria vocazione naturale, intensificando le forme dell’intervento sociale. La correlata amplificazione dello *“scopo mutualistico”* può comportare, di conseguenza, una crescita dei rapporti associativi con una pluralità di consumatori, utenti, lavoratori, tutti beneficiati da forme d’intervento dell’impresa sociale.

Impresa sociale – Cooperativa sociale di *“tipo a”*

La cooperativa sociale di *“tipo a”*¹¹ pone, di norma, nel perimetro dei rapporti associativi, propri lavoratori, con i quali, in relazione all’esigenza di concretizzare gli scopi sociali e mutualistici d’impresa, instaura un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. È immaginabile che, nella struttura organizzata d’impresa, la cooperativa possa comprendere anche categorie *“vulnerabili”* di lavoratori, come disciplinato dall’[articolo 2](#), comma 4, D.Lgs. 112/2017. Non guasta specificare quindi, che, diversamente dalla generalità di imprese sociali, detta ipotesi non legittima la cooperativa sociale di *“tipo a”*¹² a perseguire, eventualmente in forma esclusiva e alternativa a quelle testualmente previste dalla disciplina d’impresa sociale, gli scopi civici, solidaristici e di utilità sociale previsti dall’[articolo 1](#), comma 1, lettera a), L. 381/1991, ulteriori a quelli previsti dall’articolo 2, D.Lgs. 112/2017¹³. Tantomeno, l’orientamento naturale di una cooperativa sociale, in sé ampiamente sufficiente a canalizzarne le energie in direzione di obiettivi sociali, non comporta l’esigenza di aggiungere, all’attività tradizionale d’impresa, anche i requisiti specifici dei quali è già intrinsecamente munita.

Nel contesto appena argomentato, la cooperativa sociale di *“tipo a”*, che, con i soci – eventualmente con terzi¹⁴ – ha istituito i rapporti mutualistici di lavoro previsti dagli articoli [2512](#) e [2513](#), cod. civ., continua a perseguire lo scopo mutualistico, anche nell’ipotesi in cui si prefigga di *“procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci”*.

Nondimeno, detta cooperativa sociale di *“tipo a”* perviene agli scopi mutualistici d’impresa potendo ricomprendere, nel perimetro dei rapporti associativi, anche la categoria di quegli utenti o consumatori dei servizi che costituiscono l’oggetto dell’attività sociale. In tale, diverso, contesto, anziché procurare solo *“beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non*

¹⁰ Articolo 2, D.Lgs. 112/2017,

¹¹ Articolo 1, comma 1, lettera a), L. 381/1991.

¹² Articolo 17, comma 1, D.Lgs. 112/2017.

¹³ La cooperativa sociale di *“tipo a”* può, infatti, effettuare solo i servizi di utilità sociale testualmente previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera a), L. 381/1991, aggiornata dall’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 112/2017.

¹⁴ Articolo 2521, comma 2, cod. civ..

soci”, la cooperativa provvede a istituire con i soci – eventualmente con terzi – anche rapporti mutualistici di utenza o di consumo analogamente previsti dagli articoli [2512](#) e [2513](#), cod. civ.. In questo frangente, questa cooperativa persegue lo scopo mutualistico, anche nell’ipotesi in cui i servizi d’interesse generale e d’utilità sociale siano prodotti occupando solo lavoratori esterni al perimetro associativo, fra i quali anche i lavoratori “*vulnerabili*” ai sensi del D.Lgs. 112/2017.

In alternativa, alla cooperativa in questione può essere assegnato uno scopo mutualistico apparentemente plurale che, per un verso, comporta l’inserimento nel perimetro associativo della categoria beneficiante di lavoratori; per altro verso, della categoria beneficiante di utenti o consumatori.

In ciascuna delle menzionate ipotesi, l’inserimento di beneficianti nel perimetro associativo di gestione mutualistica implica l’obbligo di predisporre la specifica informativa prevista dalla legge, che, applicando i criteri previsti dall’articolo 2513, cod. civ., deve avvalorare l’effettività e la consistenza dei rapporti mutualistici.

Impresa sociale – Cooperativa sociale di “*tipo b*”

La cooperativa sociale di “*tipo b*”¹⁵ perviene ai propri scopi mutualistici procurando occasioni di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, anche a lavoratori che, “*compatibilmente con il loro stato soggettivo*” di “*svantaggio*” sociale, possono partecipare alla gestione mutualistica. Le prestazioni lavorative dei soci, tramite i quali ha concretamente luogo l’inserimento lavorativo dei soci svantaggiati, è disciplinato dallo specifico regolamento previsto dall’[articolo 6](#), L. 142/2001. L’obiettivo di creare occasioni di lavoro a beneficio di persone “*svantaggiate*”¹⁶, ai sensi della L. 381/1991, distingue inevitabilmente lo scopo mutualistico di una cooperativa sociale di “*tipo b*”, che, in questo modo, persegue debitamente gli obiettivi sociali anche nell’ipotesi in cui, tramite il lavoro del personale occupato, si prefigga di “*procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci*”.

Non è escluso, poi, che detta cooperativa sociale di “*tipo b*”, impresa sociale “*ope legis*”, provveda a occupare, nella produzione dei servizi d’interesse generale, persone collocate, dalla disciplina d’impresa sociale ([articolo 2](#), comma 4, D.Lgs. 112/2017), nelle categorie di persone “*vulnerabili*”. In questa diversa ipotesi la cooperativa non è subordinata al rispetto delle condizioni specificate dalle norme in materia di categorie occupate. Infatti, a tale conclusione si arriva sia constatando che la propensione naturale al perseguimento dello scopo mutualistico del lavoro esclude la necessità di qualificare l’attività come d’interesse generale, ai sensi della disciplina d’impresa sociale, che, in altre

¹⁵ L. 381/1991, articolo 1, comma 1, lettera b).

¹⁶ “*Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa*”.

circostanze, deve affermare, invece, l'“interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto”, sia constatando che l'obbligo previsto ai sensi della L. 381/1991, secondo cui “le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa”, assorbe l'obbligo di impiegare, ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 5, D.Lgs. 112/2017, persone “vulnerabili” in numero “non inferiore al trenta per cento dei lavoratori” come previsto dal citato comma 4 per la pluralità delle imprese sociali.

La cooperativa sociale di “tipo b”, quindi, in relazione all'esigenza di verificare la percentuale di lavoratori “svantaggiati”, ai sensi della L. 381/1991, può assolvere all'obbligo di dover impiegare il coincidente numero di lavoratori “vulnerabili” come previsto dall'articolo 2, comma 4, D.Lgs. 112/2017. In compenso, però, l'impiego di lavoratori “vulnerabili” permette, alla cooperativa sociale di “tipo b” di perseguire finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, anche tramite erogazione di servizi d'interesse generale ulteriori a quelli testualmente previsti dall'[articolo 2](#), D.Lgs. 112/2017¹⁷.

Non secondariamente, venendo qualificata come impresa sociale “*ope legis*”, la cooperativa sociale di “tipo b”, anziché procurare utilità sociale alla comunità di “soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci”, può verosimilmente accettare nel perimetro associativo della gestione mutualistica – oltre le citate categorie beneficianti di lavoratori – anche le categorie beneficianti di utenti o consumatori di servizi d'interesse generale, a esclusione di quelli riservati, dall'[articolo 2](#), comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. 112/2017, alle cooperative sociali di “tipo a”¹⁸.

Anche in tal caso, prevedendo l'inclusione di beneficianti nel perimetro di gestione mutualistica, si avrà l'obbligo di predisporre l'informativa specifica, che, tramite i criteri previsti dal ripetuto [articolo 2513](#), cod. civ., deve avvalorarne la consistenza dei rapporti mutualistici.

Impresa sociale – Cooperativa sociale a scopo plurimo, a e b

Quantunque, nelle ipotesi appena rappresentate, possa verificarsi l'attivazione simultanea di rapporti associativi di lavoro, di utenza o consumo, ciò non comporta una sovrapposizione con la diversa ipotesi della cooperativa sociale “*plurima*”, a e b, alla quale, diversamente, è assegnato lo scopo mutualistico d'intervenire socialmente per integrare, con il lavoro, persone “svantaggiate”, ai sensi dell'[articolo 1](#), comma 1, lettera b), L. 381/1991, nonché lo scopo mutualistico di eseguire la produzione di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), L. 381/1991.

¹⁷ La cooperativa sociale di “tipo b” non deve effettuare le attività d'interesse generale, riservate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), L. 381/1991, soltanto alle cooperative sociali di “tipo a”, a meno che consegua la qualifica di “*plurima*”.

¹⁸ Si realizza, in pratica, l'ipotesi inversa a quella eventualmente verificata in una cooperativa sociale di “tipo a”, ove può essere istituito, con le persone beneficianti di servizi circoscritti all'ambito sociale, socio-sanitario, sanitario ed educativo, un rapporto associativo di utenza o consumo.

Per questo motivo, la cooperativa sociale “*plurima*”, a e b, deve, fra l’altro, essere munita di previsioni apposite di statuto, che ne orientano la gestione d’impresa nella direzione precisata dall’oggetto sociale. Rileva, in tal caso, l’esigenza ulteriore di assicurare, fra attività di “*tipo a*” e attività di “*tipo b*”, il “*collegamento funzionale*” indicato dal Ministero del lavoro (circolare n. 153/1996)¹⁹.

È opportuno specificare che, quegli stessi obblighi, non ricorrono nell’ipotesi diversa in cui alla cooperativa sociale di “*tipo a*” è assegnato lo scopo mutualistico di produrre servizi sociali, socio-sanitari, sanitari ed educativi, ai sensi dell’[articolo 17](#), comma 1, D.Lgs. 112/2017, creando contestualmente occasioni di lavoro a beneficio di persone “*vulnerabili*”, come previsto dal successivo comma 4. Allo stesso modo, gli obblighi sopra individuati ugualmente non ricorrono nell’ipotesi ancora diversa in cui alla cooperativa sociale di “*tipo b*” è assegnato lo scopo mutualistico d’impiegare persone vulnerabili per la produzione di servizi d’utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. 112/2017.

Master di specializzazione di 5 mezze giornate

Gestione ordinaria e straordinaria delle cooperative

Corso che analizza la gestione delle società cooperative dalla fase di costituzione, evidenziandone le peculiarità rispetto a strumenti analoghi e concorrenti, alla fase di gestione ordinaria, dove verranno studiate le forme di amministrazione e le principali operazioni amministrative, fino all’analisi delle operazioni straordinarie e liquidatorie, con particolare attenzione agli aumenti e riduzioni di capitale e all’ingresso di soci finanziatori. Un modulo specifico sarà dedicato alla fiscalità e al bilancio di esercizio alla luce delle recenti modifiche che hanno interessato i principi contabili delle cooperative.

in diretta web dal 29 ottobre >

 Euroconference
Centro Studi Tributari

¹⁹ Per esempio, il centro diurno, nel quale sono erogati servizi socio-sanitari a beneficio di persone diversamente abili, può attivare un laboratorio di falegnameria o di tipografia, ove vengono occupate persone “*vulnerabili*”, le quali, partecipanti al centro diurno, hanno maturato capacità manuali ritenute sufficienti. In alternativa, la cooperativa sociale, gestore della scuola materna, può attivare i servizi di pulizie che effettua soltanto nei locali della scuola, tramite personale normodotato e svantaggiato. La gamma delle ipotesi può essere alquanto ampia. I servizi d’interesse generale e d’utilità sociale (a ulteriore esempio, in ambito di alloggio sociale, attività sportivo-dilettantistiche, o di supporto formativo, per ipotesi presso immobili pubblici inutilizzati o confiscati), possono, per esempio, essere realizzati con il contributo di lavoratori normodotati e svantaggiati; se erogati a beneficio di persone comprese nel perimetro associativo, devono, però, prestarsi a valutazione annuale, ai sensi dell’articolo 2513, cod. civ., in termini di consistenza dei rapporti mutualistici.

Cooperative e dintorni n. 77/2024

Iniziativa a favore di cooperative sociali per il cambiamento nelle aree socio-educative strategiche

Rosa Stefania Carparelli – esperta in progettazione europea

L'impresa sociale "Con i Bambini" ha pubblicato un bando, intitolato "Organizziamo la speranza", il cui obiettivo è quello di promuovere un cambiamento di contesto sociale significativo e visibile in 15 territori italiani considerati "vulnerabili", da realizzarsi a opera di cooperative sociali e altri enti del Terzo settore, per offrire maggiori opportunità e benessere per bambini e adolescenti.

Il bando

L'impresa sociale "Con i Bambini" ha scelto di investire, in modo intensivo e mirato, in aree socio-educative strategiche (ASES), ovvero territori urbani ad alta concentrazione di povertà educativa ed elevata vulnerabilità socioeconomica, al fine di farsi promotore di un cambiamento del contesto sociale. Per tale motivo, ha pubblicato il bando di tipo sperimentale "Organizziamo la Speranza" in base al quale si interverrà nelle ASES prescelte, tenendo conto di indicatori socio-economici di vulnerabilità dei territori, delle indicazioni fornite dagli enti locali, dalle Regioni, dagli ambiti territoriali sociali, dai rappresentanti delle cooperative sociali, degli enti del Terzo settore in genere e delle fondazioni di origini bancarie, nonché conseguenti alle riflessioni svolte in seno al gruppo di lavoro istituito dal Comitato di indirizzo strategico del Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile.

Le 15 aree interessate dal presente bando sono:

1. Bari: Carbonara, Ceglie, Loseto, S. Rita;
2. Bologna: San Donato – San Vitale;
3. Cagliari: Borgo Sant'Elia, Nuovo Borgo Sant'Elia, San Michele, Mulinu Becciu, Is Mirrionis, Tuvixeddu – Tuvumannu;
4. Napoli: Caivano, San Giovanni a Teduccio, Barra;
5. Catania: Centro storico;
6. Firenze: Mantignano – Ugnano – Sollicciano, San Bartolo a Cintoia, San Jacopino, Cascine;
7. Foggia: Rione Candelaro, Rione Biccari, Borgo Croci;

8. Genova: Cornigliano, Sampierdarena, Ca' Nuova (all'interno di CEP);
9. Milano: Villapizzone, Quarto Oggiaro;
10. Padova: Pontevigodarzere, Mortise, Torre, Ponte di Brenta e Palestro;
11. Palermo: Palazzo Reale – Monte di Pietà, Tribunali – Castellammare (I circoscrizione);
12. Modena: San Giorgio;
13. Reggio Calabria: San Sperato;
14. Roma: San Basilio, Tor Cervara;
15. Torino: Quartiere Mirafiori Sud.

L'obiettivo generale

Il bando, che mette a disposizione 50 milioni di euro, intende sperimentare interventi multidimensionali nelle ASES indicate, con l'obiettivo di produrre un significativo e visibile miglioramento in termini di opportunità socioeducative e di benessere di bambini e adolescenti, contribuendo alla riduzione della povertà socioeducativa minorile.

Per raggiungere tale obiettivo, il bando intende potenziare le capacità delle comunità educanti di questi territori in modo di agire, reagire, programmare e gestire situazioni complesse, individuando priorità e relative soluzioni condivise.

A titolo non esaustivo, si riportano alcuni esempi di attività finanziabili:

- l'attivazione di dispositivi educativi di strada;
- il rafforzamento della capacità del sistema socioeducativo locale;
- l'avviamento o il potenziamento, negli spazi educativi, di servizi per i minori e le loro famiglie finalizzati all'inclusione e all'integrazione;
- lo svolgimento di azioni educative per la prevenzione dell'abbandono scolastico;
- la prestazione di servizi di ascolto psico-pedagogici;
- la realizzazione di percorsi di reinserimento e rieducazione civica e sociale di minorenni;
- il potenziamento delle competenze professionali, capacità personali e modalità operative del personale dei servizi locali e degli attori della comunità educante (educatori, genitori, operatori del privato sociale e non);
- l'attenzione alle differenti situazioni personali e alle fragilità specifiche (disabilità e bisogni educativi speciali, vissuti migratori, vissuti di adozione, fragilità psicologiche, dipendenze, abusi, etc.).

I soggetti realizzatori

Le cooperative sociali, e gli enti del Terzo settore in genere, dovranno, al momento della pubblicazione del bando, essere già in possesso dei seguenti requisiti:

Bandi pubblici per le cooperative

- avere la sede legale e/o almeno una sede operativa nel territorio del Comune in cui è localizzata l'ASES di intervento cui fanno riferimento nella propria candidatura;
- dovranno essere costituiti da almeno 2 anni prima dell'emanazione del bando, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
- non dovranno aver mai svolto attività in contrasto con le finalità del Fondo.

Modalità e procedure per la presentazione

Il percorso di progettazione rappresenta un'importante alleanza educativa tra pubblico e privato sociale ed è strutturato in 2 fasi:

1. nella prima fase si avrà la raccolta delle manifestazioni di interesse. Le cooperative sociali e gli enti del Terzo settore che intendono partecipare all'attività di progettazione degli interventi contemplati nel bando, dovranno aver presentato la propria candidatura entro le ore 13:00 del 17 ottobre 2024, esclusivamente attraverso la compilazione dei formulari *online* sulla piattaforma Chairos;
2. le cooperative sociali e gli enti del Terzo settore selezionati (se con un punteggio minimo pari a 60/100) saranno chiamati a prendere parte attiva al percorso di progettazione che prevederà una cabina di regia territoriale costituita da tutti gli enti e agenzie locali che rivestano ruoli e responsabilità nella comunità educante.

Ciascun progetto potrà avere una durata minima di 36 mesi e massima di 48 mesi.

Nei progetti, i partenariati – che dovranno sottoscrivere un "*patto della comunità educante*" - dovranno includere le componenti pubbliche territoriali necessarie a garantirne la sostenibilità e l'operatività, favorendo in particolare enti che abbiano già sperimentato con successo modelli di intervento in contesti analoghi a quelli delle ASES in modo da valutare un'applicazione adeguata al proprio territorio.

Le modalità di finanziamento

È previsto che il contributo venga erogato in 3 diverse fasi:

- d) è previsto un anticipo, fino al 25% del contributo assegnato;
- e) successivamente, verrà corrisposto un acconto in 2 diverse *tranche*, la prima compresa tra il 20 e 25%, la seconda tra il 20 e il 30% del contributo assegnato, previa presentazione di apposita rendicontazione;
- f) infine, si avrà il saldo finale, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

Cooperative e dintorni n. 77/2024

Vigilanza sulle società cooperative. Nuova direttiva ministeriale ai revisori – Parte prima

Sebastiano Patanè - revisore legale ed esperto in cooperative

Con la conclusione della fisiologica pausa estiva per gli incaricati delle revisioni e con la ripresa della piena operatività della vigilanza cooperativa, è opportuno esaminare e porre in evidenza una lunga e articolata direttiva ministeriale¹, emanata all'inizio dell'estate dalla Direzione generale servizi di vigilanza del Mimit.

La circolare ministeriale emanata il 27 giugno 2024

La corposa direttiva emanata il [27 giugno 2024](#), si compone di oltre 20 pagine e si propone di:

“diffondere alcune nuove indicazioni e riproporre altre precedenti, opportunamente aggiornate o modificate in base all'evoluzione normativa, al fine di fornire uno strumento di rapida consultazione per il corretto espletamento dell'attività di vigilanza”.

La circolare si articola in 4 sezioni, delle quali, nel presente commento, vengono analizzate le prime 2: quella sul conflitto di interessi e quella, più ampia, sulla vigilanza.

Sezione 1: cause di incompatibilità e conflitto d'interessi, anche potenziale

Nella prima sezione, a integrazioni delle precedenti direttive² viene precisato che:

“Ricevuto l'incarico di vigilanza, il revisore incaricato che ritenga di trovarsi in condizione di incompatibilità e/o in conflitto d'interesse, anche potenziale, rispetto all'attività assegnata, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Divisione competente o all'Associazione che ha attribuito l'incarico, fornendo elementi concreti di valutazione, anche in merito ai soggetti coinvolti. L'effettiva sussistenza della causa di incompatibilità e/o conflitto d'interessi, anche potenziale, è verificata dal soggetto incaricante, che provvederà a comunicarne l'esito al richiedente”.

¹ Trattasi della circolare prot. n. 39958 a firma del Dirigente della Divisione III – Vigilanza sul Sistema Cooperativo, della Direzione Generale, emanata il 27 giugno 2024.

² A integrazione delle precedenti previsioni e, in particolare, della comunicazione ai revisori del 29 maggio 2018, nella nota si richiama al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico, adottato con D.M. 26 aprile 2022, riportandone un estratto.

Sezione 2: indicazioni generali sulla vigilanza cooperativa

Nella seconda sezione vengono affrontati una serie di argomenti che sono stati già in passato oggetto di precedenti direttive e che ora necessitano di essere aggiornati coerentemente con l'emanazione di nuove normative.

Nel richiamare i termini per la conclusione degli incarichi di revisione assegnati ai revisori³, la nota sollecita il rispetto degli stessi, avvertendo che i casi di immotivato eccessivo ritardo:

“saranno oggetto di segnalazione alla Commissione costituita ai sensi dell’art. 2 del Decreto Direttoriale del 19 aprile 2023 per l’eventuale sospensione del revisore dalle attività di vigilanza (v. successiva sezione IV), ovvero dovranno essere valutati dall’Associazione incaricante per le determinazioni di competenza”.

In caso di sottrazione alla vigilanza da parte delle cooperative in verifica, si forniscono istruzioni operative ai revisori, prevedendo:

“Ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, nel caso in cui le società cooperative si sottraggano all’attività di vigilanza, il revisore dovrà redigere il verbale di mancata revisione o di mancato accertamento, proponendo il provvedimento di scioglimento con o senza nomina del liquidatore, in base alla situazione patrimoniale rilevata. Ciò vale anche nel caso in cui la cooperativa sia in liquidazione e/o non depositi i bilanci da oltre cinque anni. L’incaricato della vigilanza dovrà indicare, nel campo dedicato della “scheda relativa alla proposta di scioglimento”, allegata al verbale di mancata revisione/ispezione, la seguente dicitura: “SOTTRAZIONE ALLA VIGILANZA (Art.12, comma 3, D.Lgs.n.220/02 e ss.mm.ii.)”.

Quanto sopra vale anche per la compilazione della scheda allegata ai verbali di mancato accertamento.

Viste le rilevanti conseguenze, anche di natura penale, derivanti dall’ipotesi di cui trattasi (di cui dovrà darsi notizia alle competenti autorità giudiziarie), è fatto obbligo a tutti i Revisori di osservare scrupolosamente le presenti indicazioni, pena l’annullamento del relativo verbale di revisione/ispezione.

Si rammenta che il dovere di segnalazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuta sottrazione all’attività di vigilanza costituisce onere per il soggetto che ha attribuito l’incarico, sia esso la Pubblica Amministrazione o l’Associazione di categoria”.

In relazione alla facoltà del legale rappresentante di delegare altro soggetto che partecipi alla revisione e sottoscriva il verbale, il revisore viene sollecitato a verificare preventivamente eventuali

³ Come previsto dalla L. 241/1990 “la revisione alle società cooperative deve concludersi entro 90 giorni dall’inizio della stessa. L’eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida”.

La disciplina della revisione cooperativa

previsioni statutarie che ne limitino l'esercizio e ulteriormente dovrà essere predisposto un modello di delega da utilizzare per la vigilanza svolta in assenza del legale rappresentante:

"Il legale rappresentante può delegare, nei limiti e secondo le modalità di cui allo Statuto della Cooperativa, un rappresentante che ne faccia le veci durante l'attività revisionale o ispettiva . Qualora lo Statuto della cooperativa preveda che la delega sia autorizzata con delibere dell'organo amministrativo, il revisore dovrà acquisire copia di detta delibera. Infine, nei casi in cui lo statuto definisca i soggetti abilitati alla rappresentanza legale, il revisore dovrà verificare che il soggetto che presenzia alla verifica ispettiva sia effettivamente autorizzato".

Fac simile modello di delega per vigilanza (scarica il [fac simile](#))

Modello di delega per vigilanza

Io sottoscritto/a _____, nato/a _____ (___), il gg/mm/aaaa, residente in _____ (___), via _____ n. ____, C.F. _____, identificato/a con documento _____, n. _____, in corso di validità, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa _____, con sede legale in _____ (___), via _____, n.____, C.F. _____, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché in caso di formazione e/o uso di atti falsi, vista la delibera dell'organo amministrativo adottata in data _____, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto; oppure

visto quanto previsto in merito alla possibilità di delega della legale rappresentanza nello Statuto, DELEGO

_____ nato/a _____ (___), il _____, residente in _____ (___), via _____, n. ____, C.F. _____, identificato/a con documento _____, n. _____, rilasciato da _____ in corso di validità, in qualità di _____ (amministratore, socio, consulente...), a rappresentare la società cooperativa in ogni fase della procedura di vigilanza di cui al D.Lgs. n. 220/2002, conferendo, a tal fine, il potere di sottoscrivere il relativo verbale e riceverne copia.

(Luogo e data)

(Firma del delegante)

Allegati:

- delibera dell'organo amministrativo di autorizzazione al rilascio della delega
- copia del documento di identità/riconoscimento del delegante
- copia del documento di identità/riconoscimento del delegato

La disciplina della revisione cooperativa

Quanto alle modalità di calcolo della prevalenza, con riferimento alle previsioni di cui all'[articolo 2425](#), cod. civ., la nota precisa:

“Come noto, la riformulazione dell’art. 2425 c.c., oltre all’eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità dall’Attivo dello Stato Patrimoniale, ha previsto l’eliminazione dell’area straordinaria (c.d. aggregato “E”, ove erano imputati “proventi e oneri straordinari”), oltre a nuovi criteri di classificazione e/o valutazione delle voci.

Premesso quanto sopra, si conferma che nel calcolo della prevalenza non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali, ancorché classificati nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico, che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società.

Detti elementi devono trovare adeguata rappresentazione in nota integrativa, ai sensi dell’art. 2427, c. 1, n. 13, e, in caso di carenza sostanziale che non ne consenta l’esatta individuazione, si renderà necessaria la rettifica formale dei documenti contabili con l’approvazione e deposito presso il Registro Imprese di un nuovo bilancio e relativa nota integrativa”.

Ulteriormente, sulla proroga della facoltà di “sterilizzazione delle perdite” in bilancio, la circolare precisa:

“In forza di quanto statuito dal cd. Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 198/2022), la disciplina di “sterilizzazione” delle perdite, già prevista dal DL 23/2020, è stata estesa anche alle perdite emerse nell’esercizio al 31 dicembre 2022. Ne segue che, anche per il caso di perdite emerse nell’esercizio al 31 dicembre 2022, non operano alcuni degli obblighi previsti dal Codice civile, in particolare, per le cooperative, lo scioglimento a causa di perdite di capitale”⁴.

Sulla durata e composizione dell’organo amministrativo, la direttiva richiama le previsioni del novellato [articolo 2542](#), cod. civ., e le fattispecie riscontrabili in sede di revisione, prescrivendo che:

“- nel caso in cui la cooperativa sia concretamente amministrata da un amministratore unico o da un organo collegiale nominato a tempo indeterminato, dovrà essere diffidata all’adeguamento dell’assetto amministrativo;

- nel caso in cui lo statuto non consenta di costituire l’organo nella sua corretta composizione e durata (poiché prevede il solo amministratore unico e/o la sola durata a tempo indeterminato della carica), il revisore irrognerà diffida a modificare le relative previsioni in contrasto con la legge, adottando un nuovo e coerente testo statutario⁵;

- nel caso in cui lo statuto preveda varie possibilità in merito alla composizione e alla durata dell’organo amministrativo, tra cui anche quelle coerenti col citato art. 2542 c.c., verificata la

⁴ Ricordiamo che la sterilizzazione delle perdite riguarda il concretizzarsi della causa di scioglimento per la perdita totale del capitale, prevista per le cooperative. Ciò non mette al riparo l’ente da azioni di eventuali creditori, pertanto, al ricorrere di situazioni di potenziale insolvenza, il revisore deve comunque valutare l’opportunità di un’eventuale proposta di liquidazione coatta amministrativa.

⁵ Deve ovviamente intendersi che tale diffida si aggiunga a quella per la nomina di un nuovo organo amministrativo e alla regolarizzazione di ogni altra criticità rilevata.

La disciplina della revisione cooperativa

corretta costituzione in fatto dell'organo in discorso, il revisore dovrà limitarsi a raccomandare l'adeguamento statutario alla prima occasione utile di modifica".

Richiamando le precedenti divergenti istruzioni, a suo tempo impartite, in ordine alla disciplina sull'organo di controllo e sul revisore dei conti nelle società cooperative, di cui al combinato disposto degli articoli [2519](#), [2543](#) e [2477](#), cod. civ., la circolare precisa che:

"Per le cooperative che adottano le norme S.p.A.:

- la revisione legale dei conti è sempre obbligatoria e può essere affidata ad un revisore legale dei conti (persona fisica o giuridica) iscritto nell'apposito registro oppure al collegio sindacale (se nominato ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., comma 2, o a seguito di previsione statutaria);*
- se rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 2477 c.c., oltre a dover garantire la revisione legale dei conti, devono anche nominare il collegio sindacale cui affidare il controllo interno (si ricordi che nelle S.p.A. l'organo di controllo può essere solo in forma collegiale).*

Per le cooperative che adottano le norme S.r.l.:

- qualora non ricorrano le fattispecie previste dall'art. 2477 c.c., non hanno alcun obbligo di nominare né l'organo di controllo interno né il revisore legale dei conti;*
- se rientrano nelle fattispecie descritte dall'art. 2477 c.c., devono nominare un organo di controllo oppure un revisore, determinandone competenze e poteri;*
- quanto all'organo di controllo, si ritiene che possa essere nominato in forma monocratica (sindaco unico), sicché la nomina del collegio sindacale sarà necessaria solo se disposta nell'atto costitutivo o nello statuto;*
- poiché l'art. 2477 c.c. equipara, per le società a responsabilità limitata, l'organo di controllo e il revisore, la nomina dell'uno o dell'altro consente a queste società di ottemperare all'obbligo in discorso.*

Per quanto sopra riferito, la cooperativa S.r.l. che rientri nelle fattispecie previste dall'art. 2477 c.c., potrà uniformarsi agli obblighi previsti dalla norma nominando un sindaco unico (o collegio sindacale) o, in alternativa, un revisore legale dei conti.

Qualora le società cooperative non abbiano provveduto a nominare l'organo di controllo e/o il revisore legale, e siano tenute a farlo, l'incaricato della vigilanza dovrà diffidarle a regolarizzare il proprio assetto e, ove necessario, a modificare lo Statuto inserendo la disciplina relativa a tali organi".

In ordine al calcolo delle dimensioni aziendali, relativamente al numero dei lavoratori occupati, la nota richiama, oltre al Codice, anche la [circolare n. 46/2001](#), Ministero del lavoro, del 30 aprile 2001⁶.

⁶ Quanto al computo dei lavoratori a tempo parziale, la citata circolare precisa che: "i lavoratori a part-time si computano sommando l'orario concordato con ogni singolo lavoratore e raffrontando la somma con l'orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore della sola frazione eccedente la somma come innanzi individuata e superiore alla metà dell'orario a tempo pieno".

La disciplina della revisione cooperativa

Sui criteri per la determinazione della base di calcolo del contributo del 3% la nota ribadisce quanto a suo tempo indicato nelle precedenti circolari, concludendo:

“Pertanto, l’orientamento della scrivente è di confermare quanto già disposto ossia di ritenere il contributo ex art. 11 L. 59/92 non dovuto sulla quota di utile destinata alla copertura di perdite relative ad esercizi pregressi, qualora non esistano riserve a qualsiasi titolo accantonate da utilizzare a tal fine. Quindi, l’ammontare del 3% potrà essere calcolato sulla sola quota di utile di esercizio non destinata formalmente a copertura delle perdite pregresse”⁷.

Riguardo la procedura per l’applicazione della maggiorazione contributiva di cui all’[articolo 12](#), comma 5-bis, D.Lgs. 220/2002, e in ordine alla nuova sanzione amministrativa, al ricorrere dei presupposti per la proposta della stessa da parte del revisore, viene precisato quanto segue:

“L’art. 12, comma 5-bis, d.lgs. 220/2002, come modificato dal comma 936 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede l’applicazione della maggiorazione del contributo biennale nei casi di:

- a) mancata ottemperanza alle diffide disposte in sede di rilevazione;*
- b) inottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 2545-octies in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, qualora per due esercizi consecutivi non sia stata rispettata la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513 c.c.;*
- c) inottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 2545-octies in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, qualora siano state modificate le previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c.”.*

Laddove ricorra una delle tre citate fattispecie, dovrà essere compilato e sottoscritto il modulo per l’applicazione della maggiorazione, da allegarsi al verbale.

In dettaglio, per quanto utile si specifica quanto segue:

- 1) se, in sede di accertamento, si riscontra che l’Ente non ha provveduto alla eliminazione delle irregolarità sanabili (lett. a), senza giustificato motivo, dovrà essere compilato il modulo per l’applicazione della maggiorazione, da allegarsi al verbale, e si dovrà concludere l’accertamento proponendo il provvedimento congruo alla situazione riscontrata: • la gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdecies c.c., per la mera inottemperanza alle diffide;*
- lo scioglimento d’ufficio, nei casi previsti dall’art. art. 2545-septiesdecies c.c., eccezion fatta per il mancato perseguimento degli scopi mutualistici, causa da rilevarsi in fase di rilevazione e non soggetta a diffida;*

⁷ A questo punto, si rende necessario un chiarimento sul percorso contabile da adottare. Considerato che il comma 1 dell’articolo 2545-quater, cod. civ., prevede che *“Qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali”*, in presenza di utili deve comunque procedersi contabilmente a rilevare l’accantonamento obbligatorio a riserva legale, salvo destinare poi, contestualmente, la riserva appena costituita a ripianamento delle perdite, unitamente a una parte o a tutto l’utile d’esercizio. In questo caso, risulta comunque dovuto il 3% sull’aliquota di utile (30%) destinata temporaneamente a riserva e poi utilizzata per il ripianamento.

- la liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.c., nei casi di potenziale insolvenza;
 - la sostituzione del liquidatore ex art. 2545 octiesdecies c.c.;
- 2) se, in sede di rilevazione, viene riscontrato che l'ente si trova in una delle situazioni indicate alle lettere b) e c), il revisore dovrà diffidare la cooperativa a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, compilando, anche in tal caso, il modulo per l'applicazione della "maggiorazione".

Vengono fornite, poi, indicazioni operative al revisore circa il provvedimento da proporre nel caso la cooperativa abbia fatto richiesta al Tribunale di accedere a uno dei previsti strumenti di regolazione della crisi:

"Come noto, tra gli strumenti di regolazione della crisi d'impresa rientrano il concordato semplificato e il concordato minore. Considerato che tali istituti, come già previsto per il concordato preventivo, sono assoggettati alla omologazione da parte del Tribunale competente per territorio, si segnala quanto segue.

Nei casi in cui, in sede di rilevazione o anche in sede di accertamento, in presenza di elementi di potenziale insolvenza, si riscontri che la cooperativa è sottoposta a procedura concordataria, ovvero abbia presentato richiesta di concordato e lo stesso sia stato già omologato, il verbale, salvo la rilevazione di eventuali altre criticità, potrà essere concluso senza la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Nei casi in cui, in sede di rilevazione o anche in sede di accertamento, si riscontrino elementi che comprovano il potenziale stato di insolvenza e l'ente abbia presentato una delle proposte concordatarie vigenti, in assenza di omologa, occorre proporre l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

In tale ultima circostanza, sarà cura del revisore/ispettore evidenziare, nello spazio dedicato alle conclusioni, che la cooperativa ha presentato istanza di concordato e che lo stesso è in attesa di omologa".

La nota, nell'estendere anche alle revisioni la possibilità, precedentemente prevista solo per le ispezioni straordinarie, di effettuare l'accertamento a seguito di diffida in modalità telematica, ne indica le varie fasi:

"La procedura passa per le seguenti fasi:

1. obbligo di acquisizione preventiva, tramite PEC o e-mail, della documentazione comprovante l'adempimento dei punti di diffida;
2. obbligo di identificazione della parte privata, finalizzato a garantire l'identificazione di chi parteciperà alla sessione a distanza – legale rappresentante della cooperativa o un suo delegato

– con invio di una PEC o di una e-mail con un documento di riconoscimento ed eventuale delega in allegato;

3. obbligo di indicazione, nella PEC o e-mail di cui al punto precedente, del numero telefonico o dello strumento di videoconferenza che si utilizzerà per la riunione in contraddittorio;

4. svolgimento del contraddittorio on line e redazione del verbale con acquisizione telematica di eventuale ulteriore documentazione non preventivamente trasmessa;

5. invio alla cooperativa del verbale definitivo, firmato digitalmente dal/dai verbalizzante/i. Il legale rappresentante o suo delegato vi appone la firma digitale e rinvia il documento firmato al revisore/agli ispettori;

6. le sottoscrizioni delle parti dovranno avvenire contestualmente e il verbale dovrà contenere l'indicazione dell'ora di inizio e di fine dell'incontro.

7. il/i verbalizzante/i, ricevuto il verbale firmato dalla cooperativa, provvede/provedono al caricamento del verbale sul sistema Folium;

Tale modalità di svolgimento dell'accertamento mantiene l'obbligo di esecuzione delle attività di vigilanza al di fuori dell'orario di servizio.

Resta inteso che la fase di rilevazione dovrà in ogni caso essere effettuata in presenza e che tale modalità potrà essere impiegata anche per quella di accertamento, ove necessario”.

Riguardo il verbale di revisione informatizzato, vengono confermate le prescrizioni di cui al D.M. 16 ottobre 2008. In particolare, si prevede che:

“Al termine della compilazione digitalizzata, il revisore stampa il verbale in duplice esemplare, lo sottoscrive e lo sottopone al legale rappresentante della cooperativa o suo delegato, il quale lo sottoscrive per ricevuta nell'apposito spazio all'uopo destinato. Un originale del verbale viene consegnato alla cooperativa, l'altro viene trattenuto dal revisore che è tenuto alla sua custodia per un periodo di un anno. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa, il verbale dovrà essere notificato, a cura del revisore, presso la sede sociale con lettera raccomandata (o a mezzo PEC, da ritenersi equivalente)”.

Le società cooperative in Bangladesh – Parte prima

Valerio Mosconi – revisore legale e contabile

In conformità con il principio fondamentale della politica statale in materia di proprietà cooperativa, anche nel Bangladesh esiste una legislazione specifica denominata “National cooperative Policy” che, in sostituzione della precedente, prevede un ruolo più ampio per il movimento cooperativo, in particolare nell'affrontare le sfide del XXI secolo, come, ad esempio, il cambiamento climatico, contribuendo in tal modo alla conservazione delle risorse naturali e della biodiversità.

La legislazione cooperativa in Bangladesh

Le “società cooperative” in Bangladesh sono attualmente regolate dal *Cooperative Societies Act*, 2013 (“la Legge”) e dalle *Co-operative Society Rules*, 2004 (“le Regole”). La normativa fornisce un quadro completo per la costituzione e il funzionamento della cooperativa: per la registrazione, l’acquisizione della personalità giuridica, le modalità di amministrazione, l’appartenenza, la revisione contabile, la risoluzione delle controversie e lo scioglimento. Accanto alla legislazione primaria, vi sono poi svariate circolari emesse dal dipartimento delle cooperative del Governo del Bangladesh e dalla Banca centrale del Bangladesh.

In questo quadro legislativo non esiste una Legge speciale e distinta per i diversi tipi di cooperative. Tuttavia, “le Regole” riconoscono un elenco non esaustivo di 29 diverse tipologie di cooperative e, nel quadro generale della Legge, sono previste disposizioni speciali, tra l’altro, per le cooperative di lavoro, le cooperative legate alla proprietà immobiliare e le cooperative che hanno per finalità lo sviluppo del territorio. Queste regole predefinite cercano di raccogliere le caratteristiche di particolari tipologie di cooperative, riducendo i maggiori rischi di opportunismo e azzardo morale in determinati settori economici. Ad esempio, una regola predefinita è che i soci non possono restituire le proprie azioni o rivenderle a un soggetto terzo. La società cooperativa emittente, tuttavia, fa eccezione a questa regola quando lo statuto della società prevede che l’adesione sia limitata ai soci dipendenti o ai lavoratori dipendenti. In questi casi, per garantire l’omogeneità dei soci, è necessario che le società cooperative possano riscattare o acquistare le quote associative precedentemente emesse. Allo stesso modo, è una regola generale quella che i componenti del consiglio direttivo non possano essere dipendenti salariati della cooperativa, o di un qualsiasi altro socio, né trovarsi in una

posizione d'interesse personale con la stessa. Anche in questo caso, esiste un'eccezione per operai, artigiani, aiutanti degli autisti, cooperative di conduttori e di dipendenti, nel qual caso questa regola generale non si applica.

Per quanto riguarda le società cooperative che sono state costituite con l'intento di organizzare l'alloggio dei soci, la bonifica e l'acquisto di terreni, allo scopo di affittarlo ai soci, devono essere verificati gli eventuali conflitti d'interesse. Ci sono, poi, anche requisiti obbligatori all'interno dello schema della Legge e del regolamento per le banche cooperative di sviluppo fondiario, riguardanti il processo di pignoramento e vendita di beni ipotecati e le relative limitazioni.

La Legge non menziona esplicitamente i principi dell'identità cooperativa dell'ICA (Alleanza cooperativa internazionale), tuttavia, uno degli scopi della politica cooperativistica è quello di rendere il movimento cooperativo del Bangladesh il più possibile complementare agli scopi e agli obiettivi dell'ICA. Si deve rilevare, infatti, che la Legge sostiene implicitamente la maggior parte dei principi cooperativi dell'ICA nel senso che, in primo luogo, le società cooperative di I grado o di base sono, in linea di principio, aperte a tutti coloro che possono usufruire dei loro servizi (a seconda della tipologia di cooperativa interessata) e sono disposti a rispettare i doveri e i compiti dell'essere soci. In secondo luogo, il potere di voto è disgiunto dal numero delle azioni possedute. Per questo, anche in Bangladesh, si applica il principio di una testa un voto. La Legge indica chiaramente, infatti, che in tutte le cooperative vige il metodo del voto capitario. In terzo luogo, i soci hanno l'opportunità di condividere economicamente il successo della cooperativa, sia attraverso la percezione dei dividendi, sia attraverso il conferimento ai fondi comuni come il fondo di riserva e il fondo di sviluppo cooperativo.

Le finalità sociali delle cooperative

Premesso che è obbligatorio per ogni società cooperativa contribuire con una quota del proprio profitto netto al funzionamento dell'Accademia cooperativa del Bangladesh, che fornisce servizi didattici e formativi, lo statuto di ogni cooperativa deve prevedere contributi destinati a scopi sociali come, ad esempio, lo sviluppo sostenibile di una particolare comunità. Infine, mentre è possibile per le cooperative essere autonome e indipendenti, vengono sollevate legittime preoccupazioni circa il grado di autonomia di cui le cooperative potranno godere, se il governo del Bangladesh dovesse acquisire quote di capitale sociale, come nei casi in cui dovesse concedere prestiti o emettere garanzie a loro favore. Nel caso in cui ciò avvenisse, la Legge prevede che il Governo può scegliere di delegare un funzionario governativo a partecipare alla gestione della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della cooperativa, l'utile netto residuo deve essere destinato a favore della ricerca, formazione e istruzione cooperativa, o a un fondo di beneficenza o di sviluppo cooperativo.

La personalità giuridica delle cooperative in Bangladesh

Una volta registrata, alle società cooperative è riconosciuta la personalità giuridica di società e possono esistere in perpetuo, con la capacità di acquisire, detenere, trasferire e stipulare contratti riguardanti tutti i tipi di proprietà, nonché citare in giudizio ed essere citate in giudizio a proprio nome. Come corollario a ciò, la Legge prevede anche un forte tipo di protezione per propri soci, garantendo a ciascuno di essi la indisponibilità della quota di capitale sociale verso i creditori personali, fatta eccezione per la società cooperativa stessa. I creditori, quindi, non potranno pignorare la quota o gli interessi maturati dal socio presso la cooperativa. Una cooperativa può essere sia a responsabilità limitata, sia illimitata, sebbene di norma tutte le cooperative risultino a responsabilità limitata per impostazione predefinita.

Mentre è obbligatorio per ogni socio acquistare almeno una azione della cooperativa, nessun socio, sia persona fisica che persona giuridica, può acquisire più del 20% delle azioni di una società cooperativa. Nel caso in cui si tratti di società cooperative di I grado, a queste ultime è fatto divieto di possedere quote di capitale di altre cooperative. Solo lo Stato può acquisire più del 20% delle quote di una società cooperativa.

Per prevenire l'uso improprio del titolo "cooperativo", in particolare nel *marketing* aziendale, la Legge prevede l'imposizione di sanzioni severe per individui, organizzazioni e società che utilizzino il termine senza la dovuta registrazione ai sensi di Legge. Le pene possono arrivare fino a 7 anni di reclusione, una multa di 1 milione di BDT (circa 12.000 dollari) o entrambe.

L'articolazione del movimento cooperativo in Bangladesh

Lo scopo e l'oggetto di ogni cooperativa è coerente con il "livello" della cooperativa all'interno dell'articolazione cooperativistica in cui si trova. Le cooperative di I grado sono il primo livello in tale articolazione. Devono essere costituite da almeno 20 soci, persone fisiche, e il loro scopo è quello di migliorare la condizione socioeconomica dei propri soci attraverso l'attività svolta. Le società cooperative di II grado (o centrali) rappresentano il secondo livello all'interno di questa articolazione. Sono costituite da almeno 10 società cooperative di I grado e hanno come scopo quello di aiutare a coordinare e garantire la gestione delle attività delle cooperative associate. Il terzo livello è costituito dalle società cooperative nazionali. Sono costituite da almeno 10 società cooperative di II grado e il loro scopo è quello di aiutare a coordinare e garantire le attività delle cooperative associate in tutto il Paese. La Legge e il regolamento tacciono su come deve essere effettuata la promozione dei soci e, se è richiesto, oltre all'acquisto e al possesso di un minimo di una singola azione, anche un livello minimo di transazioni per ciascun anno cooperativo, per conservare l'adesione. Spetta alle singole società cooperative determinare nei propri statuti le condizioni e gli obblighi di ammissione,

considerato che la distribuzione dei dividendi, se presenti, non sono legati al volume delle transazioni. Per questo, può potenzialmente accadere che statutariamente venga previsto anche un livello minimo di transazioni con la società cooperativa cui si partecipa.

L'assemblea generale dei soci è tenuta a prendere decisioni su tutte le questioni relative al lavoro dei non soci, alla loro retribuzione e alle loro regole di servizio. Inoltre, su proposta del Consiglio direttivo è possibile che il 5% dell'utile netto della società cooperativa possa essere destinato come *bonus* ai dipendenti non soci, per i quali è anche prevista la possibilità di entrare a far parte della direzione operativa della società cooperativa.

Seminario di specializzazione di mezza giornata

Co.co.co. e collaborazioni occasional degli sportivi dilettanti

Novità e aggiornamenti dopo la riforma dello sport

La riforma dello sport privilegia, negli inquadramenti dei lavoratori sportivi, la collaborazione coordinata e continuativa. Il seminario ne affronterà gli aspetti costitutivi e contributivi e la differenza di disciplina tra quella prevista per gli sportivi e quella per gli amministrativo - gestionali. Verrà analizzato poi il tema della disciplina delle collaborazioni occasionali nello sport.

in diretta web il 06 novembre >

 **Euroconference**
Centro Studi Tributari

L'informazione quotidiana,
attenta e completa

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA**

Iscriviti alla mailing list e
rimani sempre aggiornato

www.ecnews.it



EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE

Fabio Garrini

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Romano Mosconi – giurista ed economista d'impresa

COMITATO DI REDAZIONE

Paolo Coscione – dottore commercialista
Alfonso Gargano – dottore commercialista
Sebastiano Patanè – revisore legale ed esperto in cooperative
Ermanno Belli - avvocato Confcooperative

REDAZIONE

Milena Martini

Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 2098 del 13 novembre 2017

Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n. 28049

SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:
circulari@euroconference.it

SITO INTERNET

Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it/editoria

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Mensile
Vendita esclusiva per abbonamento
Pubblicazione telematica

ABBONAMENTO ANNUALE 2024

Euro 210,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal [link](http://www.euroconference.it/area_riservata_login):

http://www.euroconference.it/area_riservata_login.
In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

ISSN: 2533-2147

Per i contenuti di "Cooperative e dintorni" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.